

## STATUTO SOCIALE

### CONSORZIO VENETO ASSOCIAZIONI PESCATORI DILETTANTI CO.VE.A.PE.DI.

#### TITOLO I DELL'ASSOCIAZIONE IN GENERE SCOPI-FINALITA'

##### ARTICOLO 1

E' costituita, con durata illimitata, una associazione denominata "CONSORZIO VENETO ASSOCIAZIONI PESCATORI DILETTANTI - CO.VE.A.PE.DI." con sede in Bassano del Grappa - Vicenza, Via A. Volta, 3.

Detta associazione, priva di finalità di lucro, è organizzata e operante a livello regionale e provinciale e comprende le associazioni di pescatori dilettanti che siano concessionarie di acque pubbliche per l'esercizio della pesca dilettantistica in acque da salmonidi, o che intendano diventare tali.

##### ARTICOLO 2

Scopi dell'Associazione sono:

- a) tutelare l'esercizio della pesca e l'incremento del patrimonio ittico con il fine di conseguire una migliore politica della pesca nelle acque interne ed una più efficace difesa dell'ambiente in generale e della fauna ittica in particolare;
- b) rappresentare tutti gli associati presso gli organismi della Regione e delle Province, che operano nel settore della pesca delle acque interne;
- c) verificare, anche mediante rappresentanti provinciali, la gestione delle concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica affidate agli associati;
- d) provvedere tramite gli associati, o in proprio, alla sorveglianza dell'esercizio della pesca ed alla tutela dell'ambiente considerato come prezioso bene della collettività;
- e) provvedere inoltre alle incombenze che l'Amministrazione Regionale o quella Provinciale riterrà di affidarle nell'interesse della pesca ed a tutela del patrimonio ittico nelle acque interne;
- f) curare la gestione di eventuali impianti per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche anche, avvalendosi della collaborazione di esperti qualificati;
- g) svolgere attività didattico-divulgative al fine di diffondere la conoscenza dei problemi della pesca nonché promuovere riunioni, manifestazioni sportive e ricreative, istituendo premi e borse di studio, allo scopo di esaltare l'interesse per la tutela dei valori ecologici, dell'agricoltura, nonché per l'affermazione della funzione etico-sociale dello sport della pesca quale mezzo di miglioramento fisico e psichico e quale serio impiego del tempo libero;
- h) incrementare il turismo, in collaborazione e con l'ausilio degli organi preposti, reclamizzando sia gli aspetti turistici delle varie località, sia la pescosità delle acque in concessione, individuando ed illustrando particolari itinerari del territorio Veneto;
- i) mantenere contatti di stretta collaborazione con Enti, Società ed organizzazioni di pescatori della Regione e delle Regioni finitime, specie in materia di vigilanza e di ripopolamento.

##### ARTICOLO 3

In funzione della realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, l'associazione agirà in modo da rendere l'organizzazione dei singoli associati e la propria il più possibile corretta in senso giuridico, efficiente in senso amministrativo ed economico, opportuna in senso locale e tradizionale, adottando strutture, organismi e procedure tali da realizzare, da una parte, la massima partecipazione dei pescatori sportivi come persone alla gestione dei comuni interessi e, dall'altra, la massima aderenza alla vita della Regione come collettività autonoma, nel rispetto delle normative vigenti e con un continuo apporto critico di esperienze e di proposte.

#### ARTICOLO 4

L'associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi fini dalla contribuzione degli associati, stabilita di anno in anno dall'Assemblea dell'associazione stessa, e dall'eventuale finanziamento della Regione e delle Provincie. Può accettare, altresì, contributi in denaro od in altra forma anche da fonti esterne, pubbliche o private, purchè consistano in mere liberalità e non abbiano, comunque, finalità in contrasto con quelle perseguite dall'associazione e non ne condizionino, in qualsivoglia modo, l'attività.

#### ARTICOLO 5

L'anno sociale, a tutti gli effetti, inizia con l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

#### TITOLO II DEI SOCI

#### ARTICOLO 6

Potranno aderire all'associazione tutte le associazioni di pescatori dilettanti concessionarie di acque interne della Regione Veneto, che accettino il presente statuto. L'assemblea degli associati potrà, peraltro, accettare l'iscrizione anche di associazioni non titolari di concessioni, ma che intendono richiederla.

Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non possono essere rivalutate.

Le quote associative si corrispondono, di regola, in un'unica soluzione, all'atto della prima iscrizione e dei successivi rinnovi, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo. Il recesso dell'adesione nel corso d'anno non dà diritto al rimborso della quota sociale, qualunque ne sia il motivo.

#### TITOLO II DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### ARTICOLO 7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ARTICOLO 8

L'Assemblea è costituita:

a) da due rappresentanti di ciascun Consiglio Direttivo delle associazioni aderenti cheentino fino a 250 (duecentocinquanta) soci, in misura di un rappresentante ogni 500 (cinquecento) soci o frazione di 500 (cinquecento) in più dei primi 250 (duecentocinquanta).

La rappresentatività è subordinata alla presentazione da parte delle associate di una attestazione comprovante il numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

#### ARTICOLO 9

L'Assemblea è Organo di collegamento tra gli associati e di coordinamento delle loro attività, che tuttavia si svolgeranno nell'autonomia più vasta possibile.

Nel proprio ambito l'Assemblea risolverà ogni questione dovesse insorgere tra gli associati, i quali si impegnano ad accettarne le decisioni e ad eseguirne le deliberazioni.

In particolare l'Assemblea:

- nomina il Presidente dell'associazione scegliendolo fra i soci delle associazioni aderenti, nonché i Revisori dei Conti;
- approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- fissa le quote di conferimento al fondo comune da parte degli associati;
- dispone, su richiesta del Presidente, la remunerazione di uno o più elementi addetti al disbrigo della parte amministrativa;
- delibera sulle materie di cui all'art. 2 dello statuto;
- decide su tutti gli affari che non siano specificatamente attribuiti al Consiglio Direttivo e al Presidente;
- procede in sede straordinaria alle modifiche dello statuto.

#### ARTICOLO 10

L'Assemblea si riunisce in-seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Una copia dei bilanci deve essere tenuta a disposizione degli associati, nella sede sociale, e copia dei bilanci stessi deve essere data in visione agli associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto.

#### ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, in via normale, a mezzo raccomandata A.R. e può essere inoltre convocata:

- per deliberazione del Consiglio Direttivo approvata con una maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti e votanti;
- su richiesta di almeno un quinto dei soci che presentino domanda motivata in tal senso al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

#### ARTICOLO 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente designato di volta in volta dalla stessa. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori.

#### ARTICOLO 13

I componenti l'Assemblea possono farsi rappresentare. La delega deve essere conferita per iscritto sull'avviso di convocazione e i documenti relativi debbono essere conservati dal Consiglio Direttivo. Ogni rappresentante non può avere più di una delega. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si reputa regolarmente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati più della metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni in sede di Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti dei rappresentanti presenti o delegati, mentre per le deliberazioni in sede di Assemblea straordinaria è richiesta la maggioranza di due terzi dei rappresentanti presenti.

#### ARTICOLO 14

##### IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi e nelle azioni davanti le Autorità Amministrative e Giudiziarie;
  - b) convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
  - c) istruisce gli affari di competenza del Consiglio Direttivo;
  - d) presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali; .
  - e) soprintende e vigila l'andamento amministrativo e tecnico dell'associazione;
  - t) firma la corrispondenza e tutti gli atti dell'associazione e può delegare a tale compito un componente del Consiglio Direttivo;
  - g) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - h) stipula i contratti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  - i) di propria iniziativa, quando non si tratta di atti rientranti nella competenza del Consiglio Direttivo o in caso d'urgenza, promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione.
- Il Presidente dura in carica quattro anni e presta la sua opera gratuitamente.

#### ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è formato da un rappresentante per ogni associazione aderente. La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo sarà resa nota dalle Associazioni aderenti, con mandato scritto.

#### ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione ed elegge tra i propri membri un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. Può nominare un Segretario anche non socio e, tra i suoi componenti, un Direttore Tecnico, un Economo Contabile, un Tesoriere, fissando per ciascuna carica i relativi compiti. Al fine di favorire i collegamenti tra il Presidente e gli associati, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato di coordinamento, attribuendo i relativi compiti. Detto comitato sarà composto da un rappresentante per ciascuna provincia.

#### ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttiva ha i seguenti compiti:

- a) verificare l'andamento tecnico e amministrativo delle associazioni aderenti;
- b) istruire gli affari di competenza dell'Assemblea;
- c) curare le questioni dell'ordinaria amministrazione e di quanto gli venga delegato

dall'Assemblea;

d) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario da sottoporre all'Assemblea;

e) proporre all'Assemblea l'assegnazione delle associazioni membri di fondi o contributi ricevuti, sulla base dei programmi presentati dalle singole associazioni.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e prestano la loro opera gratuitamente.

## ARTICOLO 18

### DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti al più scrupoloso segreto in merito ad argomenti di indole riservata. Non osservando questa regola potranno dal Consiglio stesso essere ritenuti decaduti dal loro mandato. Potranno, inoltre, essere dichiarati decaduti dal loro mandato i Consiglieri che non partecipino ingiustificatamente alle riunioni del Consiglio Direttivo per due volte nell'anno sociale.

### I REVISORI DEI CONTI

## ARTICOLO 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due membri supplenti.

Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti e prestano la loro opera gratuitamente. I Revisori dei Conti che possono essere scelti tra i componenti dell'Assemblea o fra estranei, sono nominati dall'Assemblea stessa, la quale elegge anche il Presidente del Collegio.

## ARTICOLO 20

Al Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita la vigilanza amministrativa - contabile dell'associazione. A tale scopo il Collegio esamina le scritture, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Il Collegio dei Revisori riferisce sia al Consiglio Direttivo sia all'Assemblea e presenta a quest'ultima una relazione. I Revisori partecipano di diritto alle sedute dell'Assemblea e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente dell'associazione.

## ARTICOLO 21

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe indicata dalla Regione Veneto.

Bassano del Grappa, 26 marzo 2011

Lo statuto Originale è allegato al n. 3474 di repertorio e n. 4029 di raccolta del Notaio Francesca Ghilardi in Treviso - 6 dicembre 1991